

LEGGE 107 DEL 13 LUGLIO 2015

ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ADEMPIMENTI SETTEMBRE/OTTOBRE 2015

AUTONOMIA

L'Autonomia delle Istituzioni scolastiche viene introdotta dall'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e si realizza nel DPR 8 marzo 1999 n. 275, assurgendo a rango costituzionale con la Legge 3/2001.

Il titolo V, come modificato all'art.117, definendo le materie di legislazione concorrente indica quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; **istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche (...)**

Perché il legislatore ha ritenuto necessaria una tale riserva?

L'art.117 afferma che allo Stato spettano le norme generali sull'istruzione. Le norme generali sono quelle che riguardano le grandi scelte ordinamentali, valide per tutto il Paese, i diritti fondamentali degli insegnanti e degli alunni. Sempre allo Stato è riservata la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.

E' il primo livello della unitarietà del sistema e garantisce l'osservanza dell'art.33 della Costituzione *"la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi"* e l'art. 34 *"La scuola è aperta a tutti"*.

Il ruolo del sistema regionale è quello di progettare il futuro e quindi mettere in rapporto il sistema dell'istruzione, unitario su tutto il territorio nazionale, con il sistema del mondo del lavoro, del mondo produttivo, per offrire concrete possibilità ai giovani di progettare il loro futuro.

Quindi la riserva voluta *"salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche"* frena i tentativi di una vera e propria devolution in quanto la competenza esclusiva sull'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche potrebbe ricondurre il sistema della scuola a quello dell'amministrazione regionale e, attraverso l'amministrazione, all'indirizzo politico regionale.

L'autonomia delle istituzioni scolastiche è *"garanzia di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti"* (...) come declinato nel DPR n. 275 dell'8 marzo 1999.

E' per perseguire tali obiettivi che l'autonomia delle istituzioni scolastiche si sostanzia nell'autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo affidandone la governance agli organi collegiali, che tra l'altro hanno il compito di predisporre il Piano dell'offerta formativa.

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Sostanziali sono le modifiche introdotte dalla 107/2015, sia di metodo sia di contenuti.

Intanto il piano dell'offerta formativa diventa triennale anche se può essere rivisto annualmente e va definito entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento.

Diversamente da quanto previsto dal T.U. 297/1994 e dal DPR 275/1999, è il Dirigente Scolastico e non più il Consiglio di Istituto a definire gli indirizzi del Piano, elaborati successivamente dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto. La modifica crea le condizioni di un conflitto con i poteri del Consiglio di Istituto così come declinati dagli artt.4 e 5 comma 1 del DPR 275/99 e dall'art.10 del T.U 297/1994, norme che la legge 107/2015 non ha abrogato.

Il P.O.F. esplicita la progettazione curricolare, educativa e organizzativa e quindi l'identità culturale e progettuale dell'istituzione scolastica ma dovranno essere indicati anche:

- *il fabbisogno di posti comuni e di sostegno, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga,*
- *il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa,*
- *il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,*
- *il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali.*

Dovrà, inoltre contenere i piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche, individuati dopo una compiuta analisi del Rapporto di Autovalutazione, utilizzandone i dati ed operando le necessarie scelte tenendo conto di quanto contenuto nel comma 7 della Legge 107, in particolare per quanto riguarda il potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche, lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, l'alfabetizzazione all'arte, il potenziamento delle discipline motorie, lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, i percorsi dell'alternanza scuola – lavoro per gli Istituti di Secondaria di Secondo Grado.

Anche eventuali attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere nei periodi di sospensione dell'attività didattica dovranno essere inserite nel POF.

Sarà l'ufficio scolastico regionale a verificare la congruità del Piano triennale in merito all'organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e a trasmettere al MIUR gli esiti della verifica.

Successivamente il P.O.F. triennale sarà pubblicato sul Portale unico dei dati delle scuole, da istituire da parte del MIUR.

ADEMPIMENTI COLLEGIALI SETTEMBRE –OTTOBRE 2015

Quelli di settembre e ottobre saranno due mesi cruciali per le attività delle Istituzioni Scolastiche, sia per l'anno scolastico in corso sia per i prossimi tre anni e ogni organo collegiale ne è coinvolto.

ADEMPIMENTI per l'anno scolastico 2015/2016 - settembre 2015 - integrati con le disposizioni previste dalla Legge 107/2015

COLLEGIO DEI DOCENTI

- Elaborazione, tenendo conto delle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015, del piano dell'offerta formativa relativo all'anno scolastico 2015-2016, con particolare riferimento agli obiettivi formativi prioritari di cui al comma 7.
- Iniziative di aggiornamento obbligatorio (comma 124) tenendo conto del finanziamento già previsto per l'anno 2016 (40 milioni di Euro), in considerazione anche dei risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche, *sulla base di priorità previste dal Piano nazionale di formazione che però ancora non c'è*.
- Scelta dei due componenti del comitato di valutazione dei docenti, di competenza del collegio (art. 11 del d.l.vo 297/1994), come modificato dal comma 129 dell'articolo 1 della legge 107/2015).
- Definizione dei criteri di svolgimento delle attività collegiali, con eventuale articolazione del collegio in commissioni, dipartimenti e gruppi di progetto
- Adozione, su proposta del dirigente scolastico, del piano annuale delle attività (art. 28, comma 4, del CCNL del 29 novembre 2007)
- Individuazione degli ambiti di pertinenza delle funzioni strumentali e dei relativi carichi di lavoro. Definizione dei relativi criteri di assegnazione.
- Eventuale formulazione di proposte al dirigente scolastico in merito ai criteri sulla base dei quali effettuare l'assegnazione dei docenti alle classi (art. 7, comma 2, lettera b) del D.L.vo 297/1994).
- Individuazione, di concerto con il dirigente scolastico, di percorsi formativi e iniziative (utilizzando anche finanziamenti esterni) diretti all'orientamento e a garantire un maggior coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (comma 29, legge n. 107/2015).

- Delibera, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, di iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso.

Risulta problematica l'immediata attivazione di tali percorsi in considerazione del fatto che dovrebbero essere sanciti accordi con il servizio di emergenza territoriale "118" del Servizio sanitario nazionale.

- Eventuale delibera relativa alla dotazione di laboratori territoriali per l'occupabilità (comma 60, legge n. 107/2015).

Il riferimento alle "istituzioni scolastiche" e non agli Istituti Secondari di Secondo Grado farebbe pensare all'inclusione anche degli Istituti Comprensivi, con le relative conseguenze. L'Amministrazione, ad oggi, non ha fornito chiarimenti in merito.

- Eventuale promozione, nei periodi di sospensione delle attività didattiche, di attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici (comma 22, legge 107/2015).
- Eventuale individuazione delle azioni per la realizzazione del Piano nazionale per la scuola digitale.

Allo stato attuale deve essere ancora adottato il Piano nazionale per la scuola digitale.

- Attuazione, negli istituti tecnici e professionali e nei licei, dei percorsi di alternanza scuola lavoro (comma 33, legge 107/2015).

L'applicazione della normativa decorre dall'anno scolastico 2015/2016 in tutte le classi terze, senza che sia stata prevista nessuna azione di formazione preventiva, senza nessuna linea guida, senza figure professionali di riferimento codificate e definite, senza alcun accordo con le imprese e le parti sociali per garantire la collaborazione con il mondo del lavoro.

Manca ancora il Regolamento relativo alla "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro.

Non sono state previste incentivazioni alle imprese ospitanti.

Manca qualunque cenno di accompagnamento all'implementazione dei percorsi affidando il tutto al dirigente scolastico, non raccordandosi con il MIUR o gli Uffici Scolastici Regionali.

Non sono previsti gli oneri relativi alla formazione sulla sicurezza di carattere generale e specifico a livello scolastico.

Manca ancora il Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro di cui al c. 41, legge 107/2015

CONSIGLIO DI CIRCOLO/ISTITUTO

- Adozione del P.O.F annuale come elaborato dal Collegio dei docenti
- Adozione degli eventuali adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- Criteri generali per la formazione delle classi e di assegnazione ad esse dei docenti.
- Scelta del componente docente del comitato di valutazione dei docenti di competenza del Consiglio e dei due rappresentanti dei genitori o, nelle scuole secondarie del secondo ciclo, di un rappresentante dei genitori e di uno degli studenti (art. 11 del d.l.vo 297/1994, come modificato dal comma 129 dell'articolo 1 della legge 107/2015).

ADEMPIMENTI ottobre 2015 per il triennio successivo

L'elaborazione del POF TRIENNALE necessita di provvedimenti che sono ancora in corso di predisposizione, nonché della istituzione dell'organico dell'autonomia che tuttavia non si realizzerà compiutamente se non con l'anno scolastico 2016/2017.

Ciò nonostante:

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

- Dovrà elaborare entro il mese di ottobre 2015, il Piano triennale dell'offerta formativa relativo al triennio 2016-2017/2018-2019, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di circolo/istituto (art. 3 del D.P.R. 275/1999 come modificato dal comma 14 dell'articolo 1 della legge 107/2015), individuando il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia in relazione all'offerta formativa che si intende realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricula e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali previste nei commi 6 e 7 della legge 107/2015.
- Definerà, su base triennale, le attività di formazione sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione adottato triennialmente con decreto del Ministro dell'istruzione, di cui non si ha traccia.
- Attuerà, negli istituti tecnici e professionali e nei licei, i percorsi di alternanza scuola lavoro (comma 33).

- Delibererà, nelle scuole secondarie di secondo grado, l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro per la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (comma 38).
- Nell'ambito dell'organico dell'autonomia, individuazione di docenti cui affidare il coordinamento degli insegnamenti opzionali, dei percorsi di orientamento e dei percorsi per la scuola digitale.

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO/ISTITUTO

- Ha il compito di "approvare" il Piano triennale dell'offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti (art. 3 del D.P.R. 275/1999 come modificato dal comma 14 dell'articolo 1 della legge 107/2015)

ULTERIORI COMPITI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Atto di indirizzo

Legge 107/2015 c. 14

Il dirigente scolastico definisce gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di amministrazione e gestione sulla base dei quali il Collegio dei docenti elabora il piano dell'offerta formativa, approvato dal Consiglio di Istituto

Attività gestionali ed organizzative

Legge 107/2015 c. 84

Il dirigente scolastico, **nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse anche logistiche disponibili**, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità.

La possibilità di ridurre il numero di alunni per classe è legata alle risorse definite nell'organico dell'autonomia. Appare perciò improbabile che si possa pensare ad uno sdoppiamento della classe nella scuola secondaria, mentre potrebbe essere forse realizzabile in particolari casi nella scuola primaria. La creazione di gruppi di minore numerosità potrebbe comunque essere possibile per alcune ore curricolari. La responsabilità attribuita è elevata perché il testo di legge afferma che il dirigente *riduce* - non "*può ridurre*" - il numero di studenti per classe in presenza di determinate esigenze, tra le quali anche la qualità didattica.

Chiamata diretta e gestione dell'organico

Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia mediante chiamata diretta dagli Ambiti territoriali di riferimento. Infatti, **a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017**, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Può utilizzare docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e se non sono disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.

Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa.

Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.

Nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi. L'incarico si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceve più proposte di incarico opta tra quelle ricevute.

Nomina dei componenti dello staff

Legge 107/2015 c. 83

Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il CCNL scuola

art. 34 prevede:

... Il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti.

Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuibili, in sede di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all'art. 88, comma 2, lettera f).

Nella legge 107/2015 nulla viene indicato per quanto riguarda il compenso dello staff.

Valutazione del merito

Il dirigente scolastico presiede il Comitato di valutazione dei docenti che si occupa della valutazione del personale al termine del periodo di prova, dell'individuazione dei criteri per l'assegnazione del bonus ai docenti e dell'eventuale valutazione ai sensi dell'art. 448 del d.lgs. 297/94, oltre che della riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo del 501 del medesimo d.lgs.

Comitato per la valutazione dei docenti:

Composizione allargata: dirigente scolastico, due docenti scelti dal Collegio ed uno scelto dal Consiglio di Istituto, due rappresentanti dei genitori – per il secondo ciclo dell’istruzione un genitore e uno studente – scelti dal Consiglio di Istituto e un componente esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici

Composizione ristretta: dirigente scolastico, due docenti scelti dal Collegio ed uno scelto dal Consiglio di Istituto e il Tutor del docente in anno di prova quando il Comitato si esprime sulla valutazione dell’anno di prova.

Valutazione personale al termine del periodo di prova

Il dirigente individua il tutor e lo assegna al docente in periodo di prova. Valuta i neo assunti, sentito il rinnovato Comitato per la valutazione dei docenti, riunito nella componente ristretta (senza la presenza dei genitore/i, studente e membro esterno; integrato dal tutor) e sulla base dell’istruttoria condotta dal tutor.

Valutazione anno di prova: il primo adempimento da realizzare è l’attribuzione del docente tutor ai neo assunti.

Se in precedenza il tutor era designato dal Collegio dei docenti, ora la responsabilità è totalmente attribuita al dirigente scolastico. E’ necessario e opportuno fornire informativa preventiva alla Rsu. E’ opportuno coinvolgere il Collegio dei docenti relativamente ai criteri che saranno adottati per la scelta dei tutor.

Nella valutazione del personale neo assunto si ribalta la logica precedente che vedeva il Comitato esprimersi anche sulla base degli elementi di conoscenza apportati dal dirigente scolastico. Ora il dirigente valuta, sentito il Comitato.

Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, saranno individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova.

Assegnazione del bonus (200 milioni annui a decorrere dal 2016-anno finanziario)

Legge 107/2015 c. 127

Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti e con **motivata valutazione**, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente. Il Comitato opera nella forma allargata (due docenti scelti dal Collegio ed uno scelto dal Consiglio di Istituto, due rappresentanti dei genitori – per il secondo ciclo dell’istruzione un genitore e uno studente – scelti dal Consiglio di Istituto e un componente esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici).

Le modalità definite però hanno carattere transitorio, poiché il testo di legge prevede che al termine del triennio 2016/2018 gli USR devono inviare al Miur una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche. Un apposito Comitato tecnico scientifico, nominato dal Ministro, predisporrà le Linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale.

Il Comitato di valutazione definisce i criteri sulla base:

- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti
- b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Assegnazione del bonus: si tratta di una responsabilità spinosa, anche per gli effetti che può generare sul clima relazionale nell'istituto.

Occorrerà costruire condivisione e grande trasparenza rispetto alle modalità e ai criteri di valutazione.

E' opportuno curare con grande attenzione la definizione dei criteri affinché siano condivisi, chiari, trasparenti, coerenti con il testo di legge e di effettiva applicabilità, anche in relazione a possibili contenziosi. La definizione dei criteri non può essere una questione ristretta ai membri del Comitato ma dovrebbe essere il frutto di una costruzione comune e condivisa nella comunità scolastica. Per coerenza, il riferimento dovrebbe essere comunque costituito dal Rav, dal Piano di miglioramento, dal Pof. Trattandosi di salario accessorio è previsto che in sede di contrattazione d'istituto siano definiti la misura dei compensi e i criteri distributivi.

ADEMPIMENTI RSU

Le RSU, in questi ultimi anni hanno svolto il loro compito in un contesto quanto mai difficile e l'evoluzione del recente quadro normativo – D.L.gs 150/2009, D.L.gs 78/2010, i correttivi introdotti con D.L.gs 141/2011, Protocollo d'intesa sul lavoro pubblico dell'11 maggio 2012, - Riforma della Pubblica Amministrazione,- ha reso ancora più complessa la praticabilità di un ruolo così importante e determinante per la tutela dei lavoratori e nello specifico della Scuola, per il buon funzionamento delle attività organizzative e funzionali. E' bene, quindi, richiamare competenze e prerogative.

Relazioni sindacali

E' l'insieme dei rapporti tra il datore di lavoro ed i lavoratori, intesi come collettività, attraverso un soggetto intermedio, ovvero il sindacato, rappresentante delle istanze e degli interessi dei lavoratori stessi.

Nella scuola si parla di relazioni sindacali con riferimento al sistema dei rapporti che intercorrono tra dirigente scolastico, le RSU e le organizzazioni sindacali territoriali

Contrattazione

E' uno degli atti formali che si promuovono all'interno delle relazioni sindacali.

- Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina e regola le relazioni sindacali a livello di scuola stabilendone vincoli e materie (art. 6);
- i contratti sono accordi sottoscritti liberamente da entrambe le parti in causa;
- Il contratto una volta stipulato diventa immediatamente efficace.

Il Contratto di scuola è uno strumento flessibile, si rinnova ogni anno scolastico (art. 6 CCNL 2006/2009) e si stipula tra Dirigente scolastico ed RSU d'Istituto.

Con la Contrattazione integrativa d'istituto si perseguono obiettivi ben precisi:

- assicurare, attraverso scelte "condivise" il rispetto del Ccnl sulle prestazioni lavorative (orari, turni, organizzazione, assegnazione ai plessi,) ed il loro adeguato riconoscimento con il salario accessorio evitando qualunque distribuzione "a pioggia" delle risorse contrattuali;

- affermare e riconquistare tutti gli spazi contrattuali valorizzando e promuovendo *“l’interesse dei dipendenti ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e crescita professionale contemperando tali azioni con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti” (art. 3 CCNL - obiettivi e finalità delle relazioni sindacali);*
- utilizzare il 100% dei fondi a disposizione della contrattazione d’istituto.

Strumenti propri delle relazioni sindacali:

Informazione preventiva da parte del D.S. su:

- proposte per formazione di classi e organici;
- piano risorse complessive per salario accessorio;
- criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei, territoriali;
- criteri fruizione permessi per aggiornamento;
- utilizzazione dei servizi sociali;
- criteri e modalità di utilizzo del personale per progetti specifici;
- tutte le materie oggetto di contrattazione.

Informazione successiva da parte del D.S. su:

- nominativi del personale utilizzato in attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
- verifica dell’attuazione della contrattazione sull’utilizzo delle risorse.

Con l'entrata in vigore del D.lgvo 150/2009 “Brunetta” alcune materie che, precedentemente erano contrattabili, sono diventate materia di informativa preventiva e successiva, quali:

- Modalità di utilizzazione del personale docente rispetto al POF e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al piano delle attività formulato dal Dsga (sentito il personale medesimo);
- criteri di assegnazione del personale ai plessi e sezioni distaccate,
- ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani.

Tali materie, in un sistema partecipato e condiviso di gestione delle scelte didattico-organizzative del D.S. e degli OO.CC. possono essere oggetto di apposita Intesa tra D.S. e RSU ed-essere recepiti negli atti datoriali conseguenti.

Le materie che hanno piena legittimità nella **Contrattazione integrativa** sono:

- criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali e disciplina dello sciopero (legge 146/1990, legge 83/2000);
- attuazione normativa sulla sicurezza;
- criteri ripartizione delle risorse del fondo d'istituto .

Si sottolinea che:

- **Per effetto della legge di stabilità 2015, ferma restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa**, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici **non possono conferire supplenze brevi** di cui al primo periodo dell'articolo 1 comma 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, **al personale docente per il primo giorno di assenza** (art. 28 c.9)

La legge di stabilità prevede inoltre che a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici **non possono conferire le supplenze brevi** per:

- a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di 3 posti;
- b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
- c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. (art. 28 c. 8)

La Legge 107/2015 stabilisce:

c. 85 - Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico **può** effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee **fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia** che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Tale disposizione si potrà applicare solo successivamente all'assegnazione alle scuole dei posti di potenziamento (non prima di novembre 2015)

Pertanto è IMPORTANTE che il D.S. condivida con le RSU la formulazione di un piano di gestione che tuteli il diritto allo studio degli studenti e tutte le dimensioni riconducibili alle responsabilità organizzative

Anche dopo l'entrata in vigore della Legge 107/2015 tutte le risorse destinate al salario accessorio, anche se non finanziate direttamente dal CCNL, sono oggetto delle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica (informazione e contrattazione).

A tal fine bisogna ricordare anche che i compensi accessori, ai sensi dell'art. 45 del D.Lvo 165/2001 sono oggetto di contrattazione di istituto.

L'articolo 45 del citato D.Lvo 165, che non è stato modificato dal Decreto Brunetta, recita: «I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori»

Per quanto riguarda il “bonus” da destinare alla valorizzazione del merito, trattandosi di salario accessorio deve essere oggetto di contrattazione d'istituto al fine di definire la misura dei compensi e criteri distributivi.

Si ribadisce che le diverse risorse contrattuali sono tutte assoggettate a vincolo di destinazione; vanno utilizzate per retribuire prestazioni aggiuntive ed incarichi al personale in servizio nella scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato.

I compensi forfettari legati alla flessibilità e/o all'intensificazione possono essere contrattati in specifici casi e sono connessi a maggiori carichi di lavoro, a situazioni di particolare responsabilità o disagio.

Personale ATA:

Organizzazione del lavoro ATA

Il piano delle attività che, tenuto conto dell'atto d'indirizzo del D.S., deve essere proposto dal DSGA, deve indicare:

- Fabbisogno dei plessi;
- Individuazione degli ambiti di attività, di responsabilità e autonomia;
- Priorità dei servizi offerti;
- Articolazione del servizio;
- Necessità di aperture pomeridiane;
- Numero minimo di persone per garantire il servizio in alcuni periodi dell'anno;
- Servizi da garantire durante la sospensione delle attività didattiche;
- Individuazione degli incarichi specifici.

Al fine di dare attuazione al piano occorre il confronto con il personale in un apposito incontro.

Anche per il personale ATA come per i docenti, sono diventati materia di possibile Intesa, oltre che di informativa preventiva e/o successiva, i criteri di assegnazione ai Plessi e ai compiti

Sono invece da contrattare:

- Criteri per l'assegnazione di incarichi specifici;
- Modalità di svolgimento dello straordinario e del recupero orario;
- Attività che comportano intensificazione della prestazione lavorativa;
- Modalità per la gestione dei diritti contrattuali (godimento ferie, permessi brevi ecc.).

Per quanto riguarda l'utilizzo delle ore eccedenti, previsto dal comma 332 della legge di Stabilità 2015, per compensare lo straordinario dei collaboratori scolastici in sostituzione dei colleghi assenti, ricordiamo che tale decisione spetta alla contrattazione di istituto, sede nella quale si possono fare le opportune valutazioni anche in considerazione del fatto che le risorse per le ore eccedenti non sono state incrementate.

- Non c'è rapporto di priorità tra approvazione del POF (oggi PTOF) e Contratto, ma essi sono strettamente connessi.

- Il CCNL indica termini per la sottoscrizione del Contratto (avvio entro il 15 settembre, termine ordinario del 30 novembre) e ricordiamo, infine che sussiste l'obbligo alla contrattazione.